TERMINATIONE, ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In Proposito d' Ogli, Sali, e Tabacchi; L' Anno 1722.

IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Sereniſſima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquiſitori in Terra Ferma.

LA troppo ſcandoloſa temerità di chi in onta di tanti publici divieti, ſtudia fraude, e pregiuditii al patrimonio de Datii, & particolarmente à quello delli Ogli, Sali, & Tabacchi, eccita la auttorità demandata dal Sereniſſimo Maggior Conſiglio al Sindicato Noſtro, & inſieme l'attentione all'adempimento delle Commiſſioni ingionteci, perche reſtino eſtirpate, e corrette così dannate contrafattioni; E però con il preſente Proclama intendendoſi, che facci l'effetto di republicar le tante Leggi, e Decreti in tal materia ſi fà ſaper.

 I. Che

I.

Che non vi ſia alcuno di che grado, e conditione eſſer ſi voglia, niuna eccettuata, che ardiſca d'introdurre nello Stato Ogli, Sali, e Tabacchi, ne in poca, ne in molta quantità à danno della publica Caſſa, ò de publici Partiti, ſotto le pene di Corda, Prigione, ò Galera reſpettivàmente, e Bando con la confiſcatione de Beni, & anche della Vita, oltre la perdita delli Animali, Carri, e Barche, che foſſero ritrovate con li Contrabandi; E perche ſommamente importa di togliere la ſcandaloſa audacia, che ſi ſente introdotta di unirſi li Contrabandieri, e di caminar armati in truppa, per far fronte agl'uſi della Giuſtitia, e protegger le loro dannate contrafattioni, il che è immediate oppoſto ai dritti del Principato; Dovendoſi perciò contra tal ſorte di gente temeraria, & infeſta proceder con le pene più viſibili, ſollecite, e riſſolute, reſta da Noi Decretata aſſolutamente per Coſtoro retenti, e convinti, che ſiano la pena della Vita, & acciò l'eſſecuzione ſucceda ſenza ritardi ſiano fatti Morir Moſchetadi, onde il loro Caſtigho ſerva di Eſempio à frenare così sfrontate delinquenze.

II.

Che reſti eſpreſſamente proibito, à quelli, che ſi eſſercitano ſopra li Porti, ò altri paſſi, e Canali il Traghettare di giorno, ne di notte, ſotto alcun preteſto li Conduttori di tali Contrabandi; E contravenendo ſaranno Corretti, con le pene di Bando, Prigione, e Galera, e nel caſo di violenza, che li veniſſe uſata, dovranno per la loro indemnità notificarla alla Giuſtitia per le proprie deliberationi.

III.

Habbino ſpecial incarico li Maſſari, Degani, Conſiglieri, & Huo-

& Huomini delli Comuni d'invigilare, e di usare ogni diligenza, per impedire detti Contrabandi; Dovendo in ogni caso toccar la Campana à Martello, e darsi mano l'uno, con l'altro, per inseguire, e fermar à tutto poter li Contrabandieri, che transitassero per le loro Ville, e pertinenze, & insieme li Carri, & Animali con li Contrabandi, in pena di Prigion, Galera, e Bando perpetuo; Et adempindo alle loro imcombenze, come si rendono degni di premio, così per li Contrabandi arrestati li sarà data non solo metà di tutto il ritratto de Carri, Animali, & altro con che fossero condotti li Contrabandi medesimi, ma la portione ancora spettante alli Partitanti; e per la retentione di cadauno delli Contrabandieri, oltre li beneficij tutti disposti dalle Leggi à prò de captori, quando siano convinti li Rei, saranno con tutta prontezza esborsate del proprio danâro dalli Partitanti de Sali, lire quattrocento de piccoli, che sono la metà di più del praticato per l'avanti, e dalli Partitanti de Tabacchi lire Cento ottanta sei, che così hanno assentito; Da esser tali assegnationi divise in tre parti, cioè un terzo alli Massari, e Capi delli Comuni, & due terzi alli Huomini di Comun da ripartirsi solamente tra quelli, che con le loro persone, & Armi si fossero attualmente impiegati in detta fontione; Mentre contro quelli, che, ò per incuria, ò per malitia non fossero accorsi, ne havessero prestato il loro impiego, dovrà anzi esser proceduto per il loro castigo.

IV.

Se però dalli sudetti Massari, Degani, Consiglieri, e Capi delli Comuni fosse trascurato il tocco della Campana à Martello, e di fermar li Contrabandieri, ò vivi, ò Morti in caso di resistenza, e lasciassero nelle loro Comunità praticar la vendita d'essi Contrabandi siano, e s'intendano, oltre le pene di sopra espresse, tenuti, & obligati al rissarcimento di quei danni, che havesse rissentito il publico, ò privato Interesse dei Partitanti, al qual rissarcimento, e con la risserva della Criminalità,

lità, sarà pur tenuto chiunque comprasse, ò havesse comprato delli Contrabandi sudetti.

V.

Se non ostante il tenor di tali divieti, e provisioni sortisse alli Contrabandieri di sottrarsi dalle osservationi, & insecutioni, resta espressamente vietato à chi si sia di comprar, ò ricever sotto qualunque colore, ò pretesto alcuna benche minima quantità d'Ogli, Sali, e Tabacchi, ne tenirne in Casa sotto le pene di Prigione, Galera, & anche della Vita, e di Bando perpetuo con la confiscatione de Beni à misura della robba comprata, ò ricevuta; Alle quali pene s'intenderanno particolarmente sottoposti quelli Botteghieri, che fattane la compreda vendessero di tali Contrabandi sotto specie di Tabacchi, Ogli, e Sali Venetiani, intendendosi obligati li Mariti per le Mogli.

VI.

Per venire in chiaro delle trasgressioni resta eccittato ogn'uno à svelare anche con Polizze secrete dentro le Casselle esposte li Contrabandi, Contrabandieri, e li loro fauttori, Spaleggiatori, e Ricettatori; Potendo tanto li passadori, quanto li Huomini di Comun accusarsi l'uno contro l'altro, così il Venditore, & il Compratore, il Compagno, e l'altro Compagno, promettendoli la Secretezza, & indulto della propria Colpa, convinti però, che siano li Rei, & in oltre conseguiranno li denontianti li benefitij tutti prescritti, e concessi dalle Leggi.

VII.

E perche abominevoli, e degne di più esemplari castighi sono le intelligenze, e collusioni dei Ministri della Giustitia, che in vece d'invigilare all'Estirpatione de Contrabandieri, fommentano, con scandalo, e detrimento Publico per li loro dannati provecchij la facilità

cilità alle contrafattioni, saranno col mezo delle sudette Casselle ricevute le Denontie per devenire alle più rissolute deliberationi, onde habbino li colpevoli à restar severamente puniti; Promettendo alli Denontianti, che oltre la inviolabile secretezza conseguiranno tutti gli beneficii, che sono assignati, e prescritti dalle publiche deliberationi.

VIII.

Rilevati veramente li delinquenti con il mezo delle dette Denontie, & accuse, ò dei Processi formati ex Officio, ogn'uno che fosse ritrovato fautore, ò ricourator de Contrabandieri sarà severamente punito con castigo adequato alla sua Colpa, oltre l'emenda d'ogni danno per l'intiero risarcimento delli Dacij defraudati, nelle quali pene s'intenderanno parimente incorsi quelli Osti, che li alloggiassero, e li prestassero assistenza.

VIV.

Quanto alli Tabacchi resta pure prohibito ad'ogni sorte di Persone, niuna eccettuata, etiam nelle Giurisdittioni, e Conventi di seminar, far seminar Tabacchi, ò sia Erba Regina, ne in poca, ne in molta quantità, ne coltivarla nei loro Terreni, Horti, Brolli, e Giardini sotto le pene di sopra espresse. Incaricando sopraciò li Massari, e Degani delle Comunità ad invigilar nelle Ville, e li giurati delle Contrade nelle Città, per portar à Noi le notitie, e Denontiar li Contrafattori, in pena della Prigione.

X.

Saranno pur soggetti alle pene cominate tutti quelli, niun eccettuato, passaggieri, Corrieri, Postiglioni, Soldati, Barcaroli, & altri di che conditione esser si voglia si facessero lecito di vender, ò far vender in qual si sia anche minima quantità di Tabacchi raccolti da tali impianti, ò capitati di Contrabando, così nelle Case private, come nelle Strade, e Mercati, e saranno puniti severamente,

tanto

tanto li Proprietarij, quanto li Conduttori, Barcaroli, ò altri, potendo gl'uni, e gl'altri colti, che siano infragranti esser retenti dalli Officiali, e Ministri, e lo stesso di quelli, à quali fossero nelle proprie Case ritrovati Tabacchi di Contrabando, come si pratica degli Ogli, e de Sali.

X I.

Sarà di continuo tenuto aperto processo d'Inquisitione, & ex Officio con l'auttorità, e rito impartitaci dal Eccelso Consiglio per rillevar non solo li Contrabandi, e Contrabandieri, ma qualunque altro, che ardisse di prestar ad essi qual si sia sorte di fomento, spaleggio, protettione, riccorso, e conspirasse, con violenze, e prepotenze à danno de publici Datij, promettendosi l'impunità à complici quando non fossero gl'auttori principali, ò mandanti.

Et il presente dovrà esser stampato, publicato, e trasmesso alli Giurisdisenti, ò Vicarij per esser parimente publicato, & affisso in tutti li luochi delle loro Giurisditioni, & in oltre trasmesso à tutti li Parochi delle Ville, e Terre Esenti, e non Esenti, Privileggiate, e non Privileggiate, perche in ogni prima Domenica del Mese sia indispensabilmente letto, e notificato nel maggior concorso del Popolo, & affisso sopra le Porte delle Chiese, e consegnato pure alli Gastaldi delle Barche, e Burchi, e dove occorresse per la sua inviolabile esecuzione, &c.

Dal Sindicato in Padova li 23. Gennaro 1722.

[PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

[MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

[Z. ALVISE MOCENIGO 2.o Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.